



**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

**RITO ASSISE
AULA PAGANO - PZ0007**

DOTT. MARCELLO ROTONDI	Presidente
DOTT.SSA VALENTINA ROSSI	Giudice a Latere
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
SIG.RA MARIA CAPUTO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 37

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/26 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 20

UDIENZA DEL 08/05/2026

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026611838470

Esito: RINVIO AL 22/05/2026 10:00



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE**

Procedimento penale n. 1/26 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.

Udienza del 08/05/2026

DOTT. MARCELLO ROTONDI	Presidente
DOTT.SSA VALENTINA ROSSI	Giudice a latere
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
SIG.RA MARIA CAPUTO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 20 -

PRESIDENTE M. ROTONDI - Buongiorno a tutti. Come sapete, la mia assenza alla scorsa udienza è stata dettata esclusivamente da motivi strettamente personali. Da oggi in poi mi auguro di esserci sempre io, il che significa che non ci saranno più problemi. Detto questo, oggi andremo avanti. Costituiamo le Parti. Buon lavoro a tutti. Mi auguro che questo processo possa essere svolto con rigore, con collaborazione e con lealtà da parte tutte le Parti processuali. Questo è l'augurio e l'appello che faccio a tutti nell'interesse superiore della giustizia, al quale tutti devono tendere.

Costituiamo le Parti.

Riva Nicola è assente. Avvocato Pasquale Annicchiarico.

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono)

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene. Io intanto vado avanti. L'Avvocato Annicchiarico è in arrivo. Chiamo le altre parti.

Riva Fabio Arturo è assente. Avvocato Luca Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Buongiorno.

Capogrosso Luigi...

AVVOCATO V. VOZZA - Assente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sono tutti di fiducia, lo do per scontato. ...Avvocato Vincenzo Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA - Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Buongiorno.

Cavallo Angelo. Di fiducia Avvocato Francesco Centonze.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sostituito dall'Avvocato Lanucara, presente. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Buongiorno a lei.

Ho saltato Andelmi, chiedo scusa. Andelmi Marco. Di fiducia Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO - È presente l'Avvocato Pasquale Lisco anche in sostituzione, per delega orale, dell'Avvocato Raffaele Errico. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei.

Per Cavallo, abbiamo detto, c'è l'Avvocato Centonze. È così?

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, chiedo scusa...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Anche L'Avvocato Lodovica Beduschi?

AVVOCATO L. LANUCARA - Infatti. Allora li sostituisco entrambi. Sempre Avvocato Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Di Maggio Ivan. Di fiducia Avvocato Carlo Baccaredda Boy.

AVVOCATO L. LANUCARA - Avvocato Carlo Baccaredda Boy e Avvocato Paolo Caccialanza.

PRESIDENTE M. ROTONDI - E Avvocato Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA - Entrambi sostituiti da me, Avvocato Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI - De Felice Salvatore. Di fiducia Avvocato Luca Sirotti e Avvocato Leonardo Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA - Avvocato Lanucara che sono io. Sostituisco anche l'Avvocato Sirotti per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Benissimo. Come sopra.

D'Alò Salvatore. Di fiducia sempre Avvocato Baccaredda Boy e Avvocato Centonze, come sopra.

AVVOCATO L. LANUCARA - Come sopra, sostituiti dall'Avvocato Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Perli Francesco. Di fiducia Avvocato Giorgio Gallico e Avvocato Guido Camera.

AVVOCATO G. CAMERA - Buongiorno, Presidente. È presente l'Avvocato Guido Camera, al

momento anche in sostituzione dell'Avvocato Gallico. Però dovrebbe aver rinunciato al mandato. Ma, se ancora non risulta, lo sostituisco io oggi e provvederemo successivamente in Cancelleria. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene. Quindi l'Avvocato Camera ha rinunciato?

AVVOCATO G. CAMERA - No, no, l'Avvocato Gallico.

PRESIDENTE M. ROTONDI - L'Avvocato Gallico?

AVVOCATO G. CAMERA - Io sono l'Avvocato Camera.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Benissimo.

AVVOCATO G. CAMERA - Grazie. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Lei non ha un atto di rinuncia, Avvocato?

AVVOCATO G. CAMERA - No. Però non so se ancora materialmente l'ha fatta. Quindi - io direi - oggi lo sostituisco io.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene. Comunque non è un problema. L'importante è che ci sia almeno un difensore.

AVVOCATO G. CAMERA - Sì, sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Colucci Antonio, assente. Di fiducia Avvocato Vito Ippedico.

AVVOCATO S. MURRO - Presidente, Avvocato Murro in sostituzione dell'Avvocato Ippedico, come da delega che vengo a depositare.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie.

Giovinazzi Cosimo. Di fiducia Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO S. MURRO - Sempre Avvocato Murro in sostituzione dell'Avvocato Albanese, come da delega che mi appresto a depositare.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Di Noi Giuseppe. Di fiducia Avvocato Franz Pesare e Avvocato Armando Pasanisi.

AVVOCATO P. LISCO - Sostituiti entrambi dall'Avvocato Pasquale Lisco.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Raffaelli Giovanni. Avvocato Murro Savino che è presente.

AVVOCATO M. SAVINO - L'Avvocato Murro è presente. L'Ingegnere Raffaelli è assente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Rebaioli Giovanni. Di fiducia Avvocato Daniele Convertino e Avvocato Matteo Danieli.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Buongiorno, Presidente. Avvocato Convertino presente. Grazie.

AVVOCATO M. DANIELI - Buongiorno, Presidente. Anche l'Avvocato Danieli.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Entrambi.

AVVOCATO M. DANIELI - Sì. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Pastorino Agostino. Di fiducia Avvocato Carmine Urso e Avvocato Gaetano Melucci.

AVVOCATO C. URSO - Avvocato Urso presente. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei.

AVVOCATO G. MELUCCI - Avvocato Melucci presente, Giudice. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Entrambi presenti.

Bessone Enrico. Sempre Avvocati Melucci, presente e Vincenzo Vozza, anche presente.

Liberti Vincenzo. Di fiducia Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO - È Liberti Lorenzo, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Lorenzo, sì.

AVVOCATO C. RAFFO - L'Avvocato Raffo è presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Raffo presente.

Vendola Nicola. Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello - che non c'è - e Avvocato Michele Laforgia che non c'è. Non c'è nessuno per la Difesa di Vendola, in sostituzione? Alla scorsa udienza chi fu nominato? Vediamo un attimo chi fu nominato, perché se fosse ancora presente confermiamo quella nomina, altrimenti troveremo un difensore immediatamente reperibile. L'Avvocato Annicchiarico è sopraggiunto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno, Presidente. Mi scusi per il ritardo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì. Diamo atto che è sopraggiunto l'Avvocato Pasquale Annicchiarico in difesa di Riva Nicola. Avvocato, ma lei aveva indicazioni per Vendola?

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, io ho appena sentito il collega Laforgia. Può indicare me in sostituzione con delega orale per quanto riguarda Vendola.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato...?

AVVOCATO C. RAFFO - Avvocato Carlo Raffo per il collega Michele Laforgia.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Benissimo.

Per Ilva S.p.A., Avvocato Angleo Loreto e Avvocato Filippo Dinacci.

AVVOCATO L. PACE - Presidente, l'Avvocato Loreto sta arrivando. Posso sostituirlo io, Avvocato Leonardo Pace, per delega verbale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato.

Partecipazioni Industriali S.p.A., con l'Avvocato Pace che è presente.

Riva Forni Elettrici S.p.A., con l'Avvocato Annicchiarico che è presente e l'Avvocato Carlo Enrico Paliero.

AVVOCATO C.E. PALIERO - Avvocato Paliero presente. Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Per le Parti Civili, che sono un bel numero, io chiamerò solo i difensori o, meglio, potremmo fare molto semplicemente che a verbale i vari difensori indicano la loro presenza. È inutile che io li chiami. Sono in aula i difensori di Parte Civile, immagino. Riesce così la Cancelleria o è un problema? Vogliamo seguire

l'ordine?

VOCE NON IDENTIFICATA - (*Parole incomprensibili*)

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora li chiamo io, perché altrimenti metto in difficoltà la Cancelleria.

Lega Ambiente, con l'Avvocato Curci.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Poi abbiamo l'Avvocato Rosario Orlando. È in aula? È presente.

L'Avvocato Massimo Di Celmo non c'è.

Poi abbiamo l'Avvocato Lisa Montanaro.

AVVOCATO R. ORLANDO - La sostituisce l'Avvocato Orlando con delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie.

L'Avvocato Orazio Cantore.

AVVOCATO R. ORLANDO - L'Avvocato Orlando con delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - L'Avvocato Massimiliano Del Vecchio è assente.

L'Avvocato Anna Marigiò è assente.

L'Avvocato Luigi Esposito è presente.

L'Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato.

L'Avvocato Carlo Rienzi.

AVVOCATO V. RIENZI - Buongiorno, Presidente. Sostituito per delega orale da me, Avvocato Vincenzo Rienzi. Uguale per l'Avvocato Giuliano Leuzzi.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Benissimo.

L'Avvocato Leuzzi viene subito dopo. Quindi è come sopra.

L'Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO R. ORLANDO - L'Avvocato Orlando, con delega orale, la sostituisce.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Andrea Mancini. Non c'è.

Avvocato Viviana Rago.

AVVOCATO V. RAGO - Presente, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocatura Distrettuale di Potenza, per il Ministero.

DOTTOR F. SCOGNAMIGLIO - Sì. Per il Ministero della Salute e dell'Ambiente, il Dottor Francesco Scognamiglio.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Poi, per D'Alessandro Antonio, l'Avvocato Antonicelli. Non c'è.

Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO A. RICCI - Presente, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO A. RICCI - Sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Antonietta Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Lorenza Della Pepa.

AVVOCATO A. RICCI - Sostituito dall'Avvocato Antonietta Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Martino Bruno.

AVVOCATO S. FLORA - Buongiorno, Presidente. Avvocato Flora in sostituzione, come per delega scritta che mi accingerò a depositarle.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene.

Avvocato Massimo Maria Molinari. Non c'è stamattina.

Avvocato Giuseppe Iaia. E' assente.

Avvocato Sebastiano Flora. E' presente.

L'Avvocato Giuseppe Vendegna non c'è.

Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito, con delega orale, dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Maria Luigia Tritto.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Anna Murianna.

AVVOCATO R. ORLANDO - Sostituito dall'Avvocato Orlando con delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Simone Sabbatini. È assente.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Orlando Rosario.

AVVOCATO R. ORLANDO - Presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocatura Regionale Puglia, con l'Avvocato Dellino.

AVVOCATO S. FLORA - L'Avvocato Enrico Dellino è sostituito da me, Avvocato Sebastiano Flora.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie.

Avvocato Daniele De Angelis.

AVVOCATO S. FLORA - Sempre lo sostituisco io, Avvocato Sebastiano Flora, per delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Giuseppe Sernia.

AVVOCATO G. SERNIA (*fuori microfono*) - Buongiorno. Sono presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Fulvio Giovanni Saracino.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Filiberto Catapano Minotti. È presente.

Avvocato Fabrizio Lamanna. Non c'è.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO E. BALDO - Sempre sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato Salvatore Maggio.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Poi c'è l'Avvocato Eliana Baldo che è presente per altri
rappresentati.

Infine l'Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO E. BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Bene. Abbiamo costituito le Parti.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Presidente, mi scusi...

PRESIDENTE M. ROTONDI - È arrivato qualcuno forse?

AVVOCATO L. CAVALCANTE - L'Avvocato Giuseppe Vendegna mi informa che è
impegnato contestualmente in un altro procedimento, quindi sta per arrivare. Se si può
formalizzare la mia sostituzione. L'Avvocato Cavalcante.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Certo.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Quindi, in sostituzione dell'Avvocato Cavalcante, l'Avvocato...

AVVOCATO L. CAVALCANTE - No. In sostituzione dell'Avvocato Vendegna Giuseppe,
l'Avvocato Loredana Cavalcante. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - ...dell'Avvocato Vendegna, l'Avvocato Cavalcante. Okay.

AVVOCATO A. RICCI - Presidente, chiedo scusa, per le Parti Civili sono presenti
personalmente Margherita Calderazzi e Lorenzo Semeraro, assistiti dall'Avvocato
Vitale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene. È arrivato qualche altro difensore - nel corso
dell'appello di Parte Civile - che non è stato chiamato? Ci sono in aula altre Parti Civili
di cui si vuole attestare la presenza? Anche se è comunque giusto per formalità perché
la Parte Civile è rappresentata comunque dal suo difensore, è irrilevante. Va bene.
Allora possiamo andare avanti.

La Corte dà atto che, rispetto alla scorsa udienza nella quale le Difese degli imputati hanno
chiesto l'estromissione di quasi tutte le Parti Civili, sono pervenute memorie. Sono
pervenute memorie anche delle Parti Civili, con le quali le stesse - a giudizio della Corte
fondatamente - hanno rappresentato il diritto al contraddittorio.

Detto ciò, la Corte ha esaminato, quindi è pronta per decidere. Siamo in un'udienza. Questo punto lo preciso perché so che è stato oggetto anche questo - persino questo - di contestazione. Le Parti hanno diritto, anche perché la forma con la quale si decide è un'ordinanza. Le Parti fanno già parte di questo processo. Comunque il Giudice può sempre ritenere di sentire colui che ritiene per prendere la sua decisione. Questo è un principio generale dell'ordinamento. In ogni caso sarebbe irrituale non sentire le Parti interessate. Anche il Pubblico Ministero, che è una Parte pubblica, se ritiene può interloquire. Comunque io posso anche dire che, peraltro, non vi è un diritto di replica da parte delle Difese degli imputati che non potranno replicare e non sarà ammesso intervenire su questo. Invito anche a non commentare mai le mie decisioni e quello che dico. Questo vale per tutte le Parti processuali.

Detto ciò, io do la parola al Pubblico Ministero - se ritiene di intervenire - e alle Parti Civili, rassicurando le stesse che le memorie sono state esaminate, quindi possono - è un suggerimento che dà la Corte, anche perché il Presidente deve garantire la celerità processuale - semplicemente, se ritengono, riportarsi a quello che è stato già messo per iscritto. Prego, Pubblico Ministero, sempre e solo sulla questione relativa all'estromissione delle Parti Civili.

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, Presidente. Il Pubblico Ministero chiede il rigetto della proposta richiesta di estromissione, integralmente riportandosi a quanto già oggetto di contraddittorio in sede di udienza preliminare all'atto della costituzione delle medesime Parti oggi presenti.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora, le Parti Civili... vuole parlare uno per tutti o vogliono intervenire tutti?

AVVOCATO S. FLORA - No, Presidente, se è possibile...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego.

AVVOCATO S. FLORA - Mi consenta brevemente. Io non ho depositato, per la verità, una memoria - che però ho portato, se vuole, cartaceamente - per quanto concerne l'A.S.L. di Taranto. Però sarò veramente telegrafico. Poi metto a disposizione. Presidente, se lo ritiene, poi la posso anche caricare sul portale. Però volevo telegraficamente, ma davvero telegraficamente... brevissime osservazioni. Ho letto le memorie di esclusione. Innanzitutto prendo atto positivamente che il Tribunale ha ritenuto doverosamente di concedere il diritto di replica.

Fondamentalmente faccio rilevare che vi è una memoria con cui si chiede l'esclusione della A.S.L. di Taranto relativamente ai capi d), e) ed f) che sono quelli relativi agli infortuni sul lavoro. In realtà credo che la richiesta sia superflua o, se vogliamo, inammissibile nella misura in cui già il G.U.P. in sede di udienza preliminare aveva escluso questi capi

di imputazione ammettendo la Parte Civile della A.S.L. di Taranto solo in riferimento ai capi a), b), c), s), h) ed i). Quindi erano già stati esclusi quei capi di imputazione per i quali oggi viene riproposta una richiesta di esclusione.

Per quanto concerne invece la Difesa - faccio riferimento al collega Annicchiarico come capofila - alla memoria sottoscritta dal collega Annicchiarico insieme ad altri difensori, fondamentalmente viene chiesta una esclusione parziale limitatamente ai capi h) ed i). Credo che in realtà, in riferimento a questi due capi di imputazioni, le argomentazioni che sono state esposte sia dal sottoscritto nella costituzione di Parte Civile e poi adeguatamente recepite da parte del G.U.P. in sede di udienza preliminare, rendono e comprovano la infondatezza di quella che è la richiesta di esclusione.

Vi è infine un'ultima memoria con la quale fondamentalmente - anche se in maniera molto generica devo dire - si chiede l'esclusione della Parte Civile della A.S.L. perché potrebbe contenere delle richieste risarcitorie in qualche modo sovrapponibili rispetto a quelle che sono formalizzate da parte anche della Regione Puglia. In realtà anche su questo punto, al di là della genericità della richiesta di esclusione, non posso fare a meno di rilevare innanzitutto che l'individuazione delle singole poste è una questione che necessita poi di essere verificata in sede di merito e di giudizio, perché ci sono alcuni importi di cui si è fatta carico direttamente la Regione e altri di cui si è fatta carico... anche in considerazione di quella che è la legge che riconosce in qualche modo alla A.S.L. un carattere autonomo, una propria soggettività giuridica diversa rispetto a quella Regione Puglia. Fermo restando che, come certamente la Corte avrà avuto modo di rilevare, vengono anche formalizzate richieste risarcitorie - quantomeno sotto il profilo del danno all'immagine - che... certamente non può sovrapporsi quello della A.S.L. rispetto, evidentemente, a quello della Regione Puglia.

Quindi io chiedo il rigetto di quella che è la richiesta di esclusione nei termini che ho brevemente esposto.

Metto a disposizione del Tribunale questa memoria. Se il Presidente lo ritiene, ovviamente la caricherò anche sul portale per lasciarne traccia rispetto a quelle che sono le altre Parti.

Con l'occasione - l'avevo preannunciato - deposito anche quella che è la delega processuale del collega Martino Bruno per conto del Comune di Statte e di Crispiano. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei.

AVVOCATO V. RIENZI - Presidente, l'Avvocato Rienzi per il verbale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego.

AVVOCATO V. RIENZI - Noi abbiamo scritto una memoria e l'abbiamo depositata regolarmente nel portale. Volevo soltanto aggiungere - ma sicuramente questo Collegio ne è al corrente - che noi preliminarmente abbiamo anche depositato una istanza di

declaratoria di inammissibilità per tardività delle memorie depositate dagli imputati all'udienza del 21 aprile, alla quale ci riportiamo e sulla quale insistiamo in via preliminare rispetto al contenuto della memoria che abbiamo poi depositato successivamente. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO A. RICCI - Presidente, Avvocato Ricci unitamente agli Avvocati Della Pepa, Vitale, Vendegna, Lamanna e Silvestre. Abbiamo depositato anche noi osservazioni con riferimento alle eccezioni sollevate dal collegio degli imputati. L'abbiamo depositato telematicamente nel fascicolo appunto del presente procedimento. Io però ho anche copia cartacea che posso depositare. Preliminarmente vorrei chiederle...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Le cartacee - per quelli che le hanno depositate - le abbiamo tutte, quindi è inutile...

AVVOCATO A. RICCI - Va bene.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Le abbiamo anche stampate. Sennò aumentiamo carta.

AVVOCATO A. RICCI - Sì. Va bene, va bene.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie.

AVVOCATO A. RICCI - Vorrei anche chiederle, Presidente, se al fascicolo del dibattimento è allegata l'ordinanza del G.U.P. Dottor Valente - del 23 maggio 2026 - che si è pronunciato già in favore dell'ammissibilità della costituzione di Parte Civile.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Noi, ovviamente, ne dobbiamo avere cognizione. Anche perché la stessa eccezione delle Difese presuppone che sia stata sollevata in un contesto precedente, preliminare. Quindi l'abbiamo, è stata esaminata.

AVVOCATO A. RICCI - Va bene. Poiché le eccezioni sollevate dal collegio difensivo degli imputati sono sovrapponibili rispetto a quelle già effettuate all'udienza preliminare, noi ci riportiamo alle decisioni e richiamiamo le decisioni ampie e rigorose svolte dal Dottor Valente.

Preciso velocemente solo alcuni aspetti. Perché le Difese degli imputati pretendono di trasformare l'onere di esposizione delle ragioni che giustificano la domanda degli effetti civili in un vero e proprio atto di citazione civile. Così non è perché, se è vero che c'è stata la riforma (la cosiddetta "Riforma Cartabia"), è anche vero che noi Parti Civili, al momento, nel processo penale non dobbiamo predisporre un atto ai sensi dell'Articolo 163 del Codice di Procedura Civile. Quindi è sufficiente che abbiamo indicato l'esposizione al rischio da parte dei lavoratori che noi rappresentiamo e quantificato il danno in modo non preciso, con le allegazioni che ci eccepiscono appunto non precise. Perché non è questa la sede in cui le Parti Civili otterranno il risarcimento del danno ma sarà, successivamente, quella in sede civile.

Poi vorrei precisare due aspetti. Il collegio di Difesa degli imputati ha sollevato eccezioni nei confronti di due associazioni. Una è l'associazione SLAI COBAS di Taranto, che è un sindacato che opera a Taranto. Ed è il Coordinamento Provinciale di Taranto che si è costituito, quindi è evidente il nesso con l'operatività sul territorio. Relativamente alla figura della signora Calderazzi - della quale si dice che non si capisca se si è costituita personalmente o come rappresentante - direi che questo tipo di problema è fugato tranquillamente, non ci sono dubbi perché la signora Calderazzi... c'è una delibera sindacale che dice che si costituisce in quanto coordinatrice e non personalmente. Tra l'altro, nei confronti dell'associazione sindacale è stato contestato anche il fatto che non sono stati elencati i nomi dei lavoratori iscritti al sindacato. Sotto questo aspetto, i nomi (persone fisiche) dei lavoratori iscritti al sindacato... sono costituiti personalmente perché sono tutti lavoratori Ilva, lavoratori cimiteriali e... Gielo dico perché lei territorialmente forse non conosce la situazione: il cimitero di Taranto può essere considerato a tutti gli effetti un reparto dello stabilimento Ilva, non è distante; fa parte del rione Tamburi ma praticamente, logisticamente, è un reparto dell'Ilva perché è proprio attiguo. Quindi quei lavoratori sono stati esposti agli stessi rischi, agli stessi pericoli dei lavoratori Ilva. Quindi era superfluo elencare il nome degli iscritti al sindacato perché loro stessi sono stati costituiti come persone fisiche Parti Civili in questo procedimento.

Stessa cosa vale per l'associazione di Medicina Democratica per la quale appunto è stata contestata anche la legittimità di Parte Civile. Sempre nei confronti dell'associazione Medicina Democratica è stata regolarmente depositata la delibera che autorizza l'Avvocato Vitale a costituirsi in questo procedimento. Poi sono state allegate numerose attività che l'associazione ha svolto proprio nei confronti dell'attività dell'Ilva.

Ritengo che non siano fondate le eccezioni sollevate dal collegio difensivo degli imputati, quindi anch'io chiedo che siano rigettate queste eccezioni e confermate le costituzioni di Parti Civili. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei.

AVVOCATO R. ORLANDO - Presidente, l'Avvocato Orlando nell'interesse dell'Ente Comune di Taranto e dei germani Di Maggio. Mi riporto alla memoria con la quale sostanzialmente mi associo alle richieste avanzate da tutte le Parti Civili. Ho depositato stamattina nell'APP, quindi immagino che è fra le sue mani. Siccome faccio riferimento nella mia memoria a un'ordinanza della precedente Corte d'Assise, immagino che... soltanto come fatto storico ovviamente. Però, siccome la menziono, ho allegato alla mia memoria... che rappresento e di cui, ovviamente, chiedo l'accoglimento. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. ESPOSITO - Sì. Presidente, l'Avvocato Esposito. Anche io ho depositato memoria sul portale. Ho anche quella cartacea, volendo.

In sostanza, le Difese degli imputati... in particolare parlo dell'Avvocato Annicchiarico perché è il primo della lista dei difensori. Nella sua memoria chiede l'esclusione della Parte Civile - brevemente, Presidente - di Maglie Cosimo, degli eredi Laterza e poi di Gentile Agostino facendo riferimento, per quanto riguarda Maglie e Gentile Agostino, ad una patologia multifattoriale, quindi dicendo che siccome risulta anche il tabagismo dovrebbe non essere ammessa la Parte Civile. Allora, innanzitutto mi permetto di richiamare... l'ho scritto nella memoria ma per completezza espositiva. La Suprema Corte, con giurisprudenza consolidata e mai messa in discussione, ha ribadito che "La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e perciò la sua fondatezza". Quindi è nel merito, che si dovrà accertare l'esistenza o meno del nesso di causalità, certamente non nella fase di ammissione della Parte Civile. Peraltro, come diceva la collega, sono tutte questioni affrontate dal G.U.P. e brillantemente e lucidamente risolte in questo senso.

Ricordo che il nostro sistema prevede il principio di equivalenza delle condizioni, ai sensi dell'Articolo 41 del Codice Penale. La giurisprudenza, proprio occupandosi delle malattie professionali in relazione al fumatore... cito Cassazione del 21 novembre 2014, (la numero 11128) e Cassazione Sezione Quarta 21 giugno 2013 (la 37762) che parla proprio di una concausa. Le concause, ovviamente, non escludono la legittimazione. In questo caso la Corte ha confermato, naturalmente, l'affermazione della penale responsabilità anche nei confronti del fumatore perché ha ritenuto che fosse soltanto una concausa, quindi per il principio di equivalenza delle cause.

L'Avvocato Annicchiarico, per quanto riguarda gli eredi Laterza, fa riferimento al prospetto dell'Inail dell'esposizione all'amianto, concludendo che si tratta di periodi antecedenti ai fatti di causa. L'esposizione all'amianto...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato, chiedo scusa se la interrompo.

AVVOCATO L. ESPOSITO - Prego.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non so se c'è il pubblico o non c'è il pubblico. Voglio avvisare che in aula è vietato registrare se non per la emittente televisiva che è stata autorizzata. Se viene sorpreso qualcuno con il cellulare a fare riprese saranno allertate le Forze

dell'Ordine, perché è vietato effettuare riprese - siano esse video o audio - in aula.
Andiamo avanti.

AVVOCATO L. ESPOSITO - Sì, Presidente.

Dicevo: nella memoria dell'Avvocato Annicchiarico si dice espressamente "Si allegano alla presente costituzione prospetti Inail da cui deriva la sua esposizione ad amianti in periodi antecedenti ai fatti di causa". Tuttavia ha ommesso di considerare che nell'atto di costituzione di Parte Civile - io nella memoria lo cito e richiamo la pagina - si dice espressamente: "Il signor Laterza è stato costantemente esposto ad amianto e ad altre sostanze tossiche e cancerogene sprigionate dai processi produttivi ad alta temperatura (benzoapirene, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, diossine, vapori industriali, polvere e metalli pesanti e oli minerali), cinque delle quali classificate in categoria 1A dalla IARC in quanto certamente cancerogene, come riconosciuto dall'Inail stesso con l'allegato 3".

Voi non avete - o se ce l'avete... comunque io la riproporrò - una sentenza che ha condannato l'Ilva per inquinamento citando e riportando i valori... avevamo valori di mercurio centocinquanta volte superiore! Questa sentenza - emessa dal Dottor Rosati, oggi Giudice della Sesta Penale - ha condannato l'Ilva e ha tenuto conto proprio del benzene dicendo espressamente e testualmente "Considerando la natura delle patologie causalmente riconducibili alla esposizione a codeste sostanze... per dirla in breve - dice il Dottor Rosati - tumori. Non vi è dubbio che esse debbano classificarsi tra le malattie infortunio, secondo l'anzidetta definizione elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, come visto, pone l'accento sull'azione lesiva di agenti esterni diversi da quelli meccanico/fisici, quali si ravvisano in particolare nelle patologie di origine barica, elettrica, radioattiva e chimica". Produrrò questa sentenza. Quindi non si può parlare di esclusione perché riguarda esposizione all'amianto precedente ai fatti di causa, quando il Laterza è stato dipendente dal 1980 al 1998, quindi un'esposizione pluriennale a tutti gli agenti, non soltanto... anche all'amianto, con certificazione Inail.

Detto questo, per quanto riguarda invece la memoria del Professor Centonze, nella memoria io ho riportato i periodi di esposizione... Per quanto riguarda Laterza abbiamo detto che lui è deceduto nel 2010 e ha lavorato fino al '98. Tuttavia, Gentile Agostino e Maglie... Gentile Agostino ha lavorato dal '91 al 2009, mentre il Maglie ha lavorato dall'81 al 2009, ricoprendo quindi quell'arco temporale che vede anche le persone difese - almeno due - dal Professor Centonze in quel periodo esattamente coesistenti.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato, la invito ad arrivare alle conclusioni.

AVVOCATO L. ESPOSITO - Sì, Presidente, per tutto il resto mi riporto alla memoria depositata ritualmente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie. Abbiamo concluso? Sì.

AVVOCATO A. LORETO - Presidente, chiedo scusa se interrompo, mi scuso. L'Avvocato Loreto per l'Ilva in Amministrazione Straordinaria. Sono appena arrivato e sostituisco anche il collega codifensore Professor Dinacci. Grazie e chiedo scusa per l'interruzione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei. Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Buongiorno, Presidente. In sostituzione dell'Avvocato Bonanni e quindi per Contramianto e altri Rischi Onlus, faccio presente che è stata depositata una memoria difensiva da parte dell'Avvocato Bonanni a mezzo PEC in quanto in questi giorni ha riscontrato dei problemi tecnici con il deposito sul portale degli atti penali. In ogni caso, in questa memoria l'Avvocato Bonanni contesta integralmente quanto affermato su tutte le questioni sollevate dalla Difesa degli imputati, in particolar modo su quella che è l'asserita genericità dell'associazione Contramianto Onlus - dell'Articolo 4 dello statuto dell'associazione - che si ritiene un'affermazione assolutamente errata in quanto i beni tutelati dall'associazione Contramianto sono perfettamente in linea con gli interessi coinvolti dalle condotte contestate agli imputati. Per questo e per tutte le altre ragioni esposte in memoria, di cui si richiede l'acquisizione, si richiede di rigettare appunto le eccezioni che sono state formulate. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei. Va bene. Ci possiamo ritirare e decidere.

Un ultimo avvertimento. Sono state autorizzate delle riprese. Ma, ovviamente, chiunque - sia esso difensore, sia esso parte privata - ha diritto a non essere ripreso, sia in forma audio e sia in forma video. Quindi se qualcuno dei presenti intende non essere ripreso, io farò presente all'operatore di non farlo. Se in questo momento c'è qualcuno che non vuole essere ripreso lo può dire, altrimenti andiamo avanti così. Va bene? Okay.

La Corte si ritira.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:55 e rientra in aula di udienza alle ore 12:03.

PRESIDENTE M. ROTONDI - "La Corte di Assise di Potenza, esaminate le richieste di esclusione delle avvenute costituzioni di Parti Civili proposte dalle Difese degli imputati;

uditi i difensori degli imputati e lette le memorie con relativi allegati documentali depositati all'udienza del 21 aprile 2026 e date successive;

a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 21 aprile e dell'8 maggio 2026, osserva:

le richieste di esclusione della quasi totalità delle Parti Civili costituite (156) erano già state avanzate dai difensori in sede di udienza preliminare e il G.U.P. si era pronunciato con ordinanza emessa in data 15 maggio 2026, ordinanza che questa Corte di Assise condivide integralmente ed alla quale si riporta in quanto completa ed argomentata in modo esaustivo con riferimento a ciascuna delle molteplici questioni sollevate che in questa sede saranno indicate ed affrontate attraverso la suddivisione in macrocategorie, data la molteplicità delle richieste e del numero di Parti Civili.

In particolare si anticipa che tutte le costituzioni di Parte Civile già ammesse in sede di udienza preliminare presentano i requisiti di legge previsti trattandosi, per le altre questioni sollevate, di eccezioni di merito che questa Corte di Assise, come si dirà, rigetta allo stato necessitando per le stesse un vaglio dibattimentale, rinviandosi ad una fase successiva anche l'asserito ed intervenuto decorso del termine di prescrizione di taluni reati (questione anch'essa già sollevata dalle Difese).

Nello specifico, in merito alle costituzioni di Parti Civili intervenute verso i soggetti imputati per eventi anteriori alle rispettive contestazioni o deceduti nelle more del giudizio, atteso che plurime costituzioni di Parti Civili hanno richiesto il ristoro dei danni patiti in conseguenza di tutte le condotte criminose addebitate agli odierni imputati senza distinguere l'effettiva ampiezza temporale di tali contestazioni per ciascuno di essi, si condividono le argomentazioni spese dal G.U.P. in ordine alla distinzione tra eventi lesivi definitivamente esauritisi anteriormente all'assunzione delle cariche da parte di ciascun imputato (ove mancherebbe il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento lesivo) e quelli che, pur iniziati in epoca anteriore, si sono aggravati o comunque protratti anche successivamente all'assunzione della carica da parte degli imputati (ove il nesso può invece astrattamente configurarsi). In particolare si evidenzia anche in questa sede una valutazione solo astratta della pretesa civilistica fatta valere, salva ogni successiva considerazione nel merito dei fatti di causa, rigettando tutte le eccezioni difensive relative a soggetti Parti Civili costituite che hanno lamentato l'insorgenza e l'aggravamento di malattie culminate o meno con la morte, costituendo ciò fatti oggetto di valutazione e di merito della pretesa civilistica.

Con riferimento alle eccezioni sollevate in merito alla legitimatio ad processum, a rispetto dei requisiti formali ex Articoli 78 e 93 del Codice di rito si condivide integralmente l'ordinanza del G.U.P. in ordine alle eccezioni inerenti alle procure speciali di cui agli Articoli 76, 100 e 122 del Codice - in particolare sollevate dalla Difesa di Riva Nicola e Riva Forni Elettrici S.p.A. (che ha chiesto l'esclusione di tutte le costituite Parti Civili poiché avvenute in violazione dell'Articolo 122 comma 2 bis del Codice, introdotto dal Decreto Legislativo 150 del 2022) e dall'Avvocato Vozza (che ha eccepito la violazione

di tale disposizione relativamente alla costituzione di Parte Civile di cui al numero 121, ovvero quella dell'associazione AIL di Taranto, organizzazione di volontariato) - ritenendo, conformemente al G.U.P. e per le medesime argomentazioni esplicitate, tali eccezioni infondate.

Infondate sono altresì le richieste di esclusione riproposte nel presente procedimento nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per asserita violazione dell'Articolo 78 comma primo lettera a) del Codice di Procedura - mancata indicazione delle generalità delle Ministro in carica - in quanto ciò non è necessario ben potendosi, per la Parte Civile, indicare il Ministro tro tempore il quale è rappresentante ex legge del relativo dicastero (Cassazione 2001 numero 15927). Analogamente infondata è la richiesta di esclusione per violazione dell'Articolo 78 lettera c) - mancata indicazione della procura a costituirsi Parte Civile rilasciata dai predetti Ministeri e dei relativi atti amministrativi - come da argomentazioni già espresse dal G.U.P. in sede di udienza preliminare.

Con riguardo al requisito della espressa indicazione della causa petendi imposto dall'Articolo 78 lettera d) come riformulato e ripetutamente e in modo seriale invocato da molte delle Difese richiedenti l'esclusione delle Parti Civili a norma dell'Articolo 80 comma 2, si condividono le argomentazioni del G.U.P. che, attraverso richiami giurisprudenziali ed un'analisi evolutiva della norma, ha rigettato le richieste avanzate ritenendo sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo d'imputazione accompagnato dalla sommaria indicazione del danno causalmente riconducibile alla condotta in contestazione almeno nei casi in cui il nesso fra il reato contestato e la pretesa risarcitoria sia immediato.

Di conseguenza vanno considerate infondate tutte le eccezioni di esclusione avanzate nei confronti della quasi totalità delle Parti Civili per incompleta esposizione della causa petendi atteso che, da una disamina complessiva degli atti di costituzione, le Parti Civili hanno indicato con precisione gli imputati avverso i quali si sono costituite le condotte a costoro rispettivamente ascritte in modo analitico e con rinvio per relationem, come previsto dall'Articolo 78 lettera d), senza omettere tuttavia l'indicazione della condotta dannosa e della lesione causalmente riconducibile alla prima.

Con riferimento all'eccezione afferente alla mancata indicazione del petitum e/o dei suoi criteri di quantificazione - anch'essa sollevata in modo seriale - si condividono le argomentazioni del G.U.P. in ordine alla possibilità di quantificare il petitum direttamente e soltanto in sede civile (vedi Cassazione Civile, tra le altre, 2003 numero 43405).

Analogamente vanno rigettate le eccezioni relative alla nullità degli atti di costituzione per la

violazione dell'Articolo 71 lettera b) - assenza dei nominativi dei singoli imputati e imputazioni che, al contrario, sarebbero stati indicati in maniera omnicomprensiva con riferimento a tutti i soggetti verso i quali è promossa l'azione penale e a tutti reati ascritti - non ritenendosi profili di inammissibilità (Cassazione 2015/34147 e 2010/6225). Stesso discorso va esteso alla procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente ai sensi dell'Articolo 78 Disposizioni di Attuazione (Cassazione 2020/22506 e 2016/5785).

Parimenti si condividono le argomentazioni del G.U.P. - con tutte le specificazioni delineate in quella sede - che ha ritenuto l'infondatezza delle richieste di esclusione avanzate in modo seriale per mancato soddisfacimento dei requisiti non preveduti dall'Articolo 78 comma primo relativamente alle sottoscrizioni della costituzione e della procura speciale, come pure alla relativa autentica, non rinvenendosi alcuna carenza formale (Cassazione 2009/23013 e 2015/44660).

Analogamente infondate sono tutte quelle eccezioni perlopiù relative alle procure speciali rilasciate in favore dei difensori degli enti esponenziali e associazioni per carenza di legittimazione dei difensori e dei procuratori speciali, trattandosi di questioni che attengono al piano dei rapporti tra ente rappresentato e rappresentante, rapporti estranei a quelli di rappresentanza ad causam e ad litem, ai sensi degli Articoli 76, 100 e 122 del Codice di rito, non essendo altresì necessaria una prova documentale dei poteri di rappresentanza retrostanti alla procura speciale al fine di proporre querela o di costituirsi appunto Parte Civile (Cassazione 2025/5723 e 2020/29775, 2019/36119).

Con riferimento alle eccezioni inerenti alla legittimazione a stare in giudizio in capo alle costituite Parti Civili, in particolare delle persone fisiche e associazioni sindacali, si condividono le argomentazioni del G.U.P. in ordine alla legittimazione all'esercizio dell'azione civile nel processo penale spettante non solo alla persona offesa ma anche al danneggiato e alla distinzione tra danno criminale e danno civilistico, con la conseguenza che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, il Giudice investito da una richiesta di esclusione delle costituite Parti Civili svolta ai sensi dell'Articolo 80 comma 2 del Codice di rito non deve e né può operare alcun sindacato nel merito della fondatezza dell'azione civile medesima bensì unicamente deliberare in ordine all'ammissibilità della sua insinuazione in sede penale, oltre che sulla tempestività dell'atto di costituzione e sul rispetto del catalogo dei requisiti formali dettato dall'Articolo 78 del Codice di rito.

Non è pertanto possibile per questa Corte di Assise, in questa sede e in questa fase, vagliare la fondatezza sostanziale dell'azione potendo l'accertamento ricondursi alla sola astratta risarcibilità del danno prospettato alla luce delle allegazioni di parte, la legitimatio ad

causam, quella ad processum e l'interesse ad agire.

Con riguardo alle ipotesi di persone fisiche danneggiate dalla compromissione dell'ambiente, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Costituzionale 1987 numero 641, Cassazione Penale 2006 numero 36514 e Cassazione Penale del 2008 numero 35392), la legittimazione a costituirsi Parte Civile per danno ambientale non spetta solo ai soggetti pubblici in nome dell'ambiente come interesse pubblico ma anche alle persone singole in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo.

Quanto alla verifica dell'esistenza del nesso eziologico, le condotte di riferimento - fermo ogni accertamento probatorio nel merito - sono suscettibili di determinare una ripercussione negativa sulla situazione ambientale e, per effetto, sulla salute dei cittadini che risiedono o hanno risieduto, svolgono o hanno svolto la propria attività commerciale o professionale all'interno delle aree di interesse, come pure dei lavoratori dell'impianto siderurgico medesimo. Si condividono le argomentazioni del G.U.P. in ordine agli oneri di allegazione - pur contestati dalle Difese - che questa Corte ritiene pienamente rispettati, non potendosi pretendere una non dovuta anticipazione della prova nel merito.

Sono ammissibili le costituzioni di Parti Civili con riferimento al delitto di cui al capo a) - ovvero all'associazione a delinquere ex Articolo 416 - relativamente ai capi b), c) ed s) concernenti i delitti contro la pubblica incolumità sia nell'ambiente lavorativo (Articolo 437 del Codice Penale) che al di fuori dello stesso (Articolo 434) nonché dell'ambiente, con le medesime argomentazioni espresse dal G.U.P. che questa Corte fa proprie.

Atteso che in questa fase è preclusa ogni valutazione nel merito dei fatti in contestazione, vanno dichiarate infondate le numerose richieste di esclusione aventi ad oggetto la mancata prova del nesso causale tra le condotte in contestazione e la lesione del diritto alla salute consistita negli eventi di malattia e morte, in particolare con riferimento ai lavoratori dipendenti dell'acciaieria - e non come pure agli esercenti di attività commerciali in siti prossimi alla medesima, ad esempio nei pressi del cimitero e, in generale, nei quartieri Borgo e Tamburi del Comune di Taranto e del Comune di Statte (provincia di Taranto) - e loro eredi, anche con riferimento a patologie oncologiche diagnosticate anteriormente al momento dell'assunzione delle cariche da parte degli imputati, come pure di quelli che hanno iniziato a risiedere o espletare attività lavorativa nei pressi dell'impianto siderurgico in un periodo in cui gli imputati - contro i quali si sono costituiti - non avevano più o non erano ancora aver assunto le predette cariche sociali. A tal riguardo l'astratta legittimazione a richiedere il risarcimento del danno è stata adeguatamente provata sulla base della documentazione già prodotta a sostegno, senza necessità di produzioni documentali più dettagliate che andrebbero ad incidere sul merito della dimostrazione della pretesa (certificati storici per tutti gli anni delle condotte in

contestazione, produzione della documentazione afferente all'attività svolta, analitica indicazione dell'asse ereditario). In modo più specifico, con riguardo alle patologie di carattere oncologico per cui è stata richiesta l'esclusione, considerato il tempo di latenza e la natura multifattoriale della malattia, è evidente che l'effettiva presenza del nesso causale in simili casi va oltre il vaglio di ammissibilità che va effettuato in questa sede. Inoltre sono notoriamente risarcibili le poste di danno non solo relative alle patologie effettivamente contratte bensì pure quelle relative al danno morale nella sua declinazione di paura di ammalarsi (Sezioni Unite 2008 numeri 26972 e 26975).

Analogamente vanno rigettate le richieste di esclusione fondate sulla carenza di un nesso spaziale tra la collocazione delle acciaierie e i luoghi di dimora e/o di lavoro delle parti costituite, attesa la diffusività delle emissioni industriali e l'ampiezza dei loci commissi delicti (Comuni di Taranto e di Statte), riguardando l'eventuale carenza probatoria del nesso causale ancora il merito della causa.

Con riguardo ai capi h) ed i) - Articolo 439 Codice Penale (avvelenamento di acque o sostanze alimentari) - si condividono le argomentazioni del G.U.P. in ordine alla legittimazione ad avanzare richiesta risarcitoria da parte degli allevatori di ovini e/o caprini titolari degli allevamenti di mitili, cittadini residenti nelle zone limitrofe alle acciaierie, in quanto hanno subito il medesimo evento inquinante dei proprietari di immobili che lamentano di aver subito i danni predetti con conseguente deprezzamento dei medesimi; del Ministero della Salute danneggiato e persona offesa del reato di cui all'Articolo 439; del Ministero dell'Ambiente e dell'A.S.L. di Taranto; dell'ente competente per la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana - e che, nel caso di specie, ha inoltre dovuto procedere all'abbattimento dei capi di bestiame e alla distribuzione (*fonetico*) dei mitili contaminati - nonché degli enti esponenziali e delle associazioni e degli enti pubblici territoriali costituitisi - ovvero la Regione Puglia, la Provincia di Taranto e i Comuni di Taranto, Statte e Crispiano - lamentando gli stessi danni al rispettivo tessuto produttivo direttamente riconducibili alla distribuzione (*fonetico*) dei mitili e all'abbattimento dei bovini e ovini, come pure alla erogazione dei relativi indennizzi.

Si condividono le argomentazioni del G.U.P. in ordine al rigetto delle richieste di esclusioni delle Parti Civili intervenute nell'interesse dei proprietari degli immobili siti nel quartiere Tamburi di Taranto - limitrofo alle acciaierie - fondate sulla base dell'avvenuta prescrizione dei delitti di danneggiamento e di imbrattamento di cose altrui (fattispecie di cui agli Articoli 635 e 639), originariamente sub capo l). Ebbene, la relativa pretesa risarcitoria riguarda non tanto e non solo il danneggiamento o l'imbrattamento bensì il deprezzamento dei medesimi immobili subiti nel tempo per aver insistito gli immobili

su un'area quale quella limitrofa allo stabilimento siderurgico, il cui inquinamento prodotto dalle relative acciaierie ha pesantemente ridotto tanto le possibilità di godimento degli stessi a scopo personale e anche commerciale, quanto - per l'effetto - il relativo valore di mercato.

Per le argomentazioni già esposte non è necessario in questa sede di costituzione, attenendo al merito, l'esatta indicazione catastale degli immobili di cui si lamenta il danno, come pure l'integrale allegazione documentale dei titoli di possesso o detenzione degli stessi.

Si condividono le argomentazioni del G.U.P. - alle quali integralmente ci si riporta - con riguardo ai capi d), e) ed f), i due episodi di omicidio colposo e l'Articolo 437, con cui sono stati considerati legittimanti ad esercitare la pretesa civilistica non solo gli eredi e prossimi congiunti delle persone offese Marsella Claudio e Zaccaria Francesco - che tuttavia non si sono costituiti - ma anche, quali danneggiati, le associazioni sindacali - di cui non do lettura - e gli altri istituti ed enti deputati alla tutela della salute dei lavoratori. Sono pienamente legittimate a costituirsi anche le altre associazioni, tra cui Associazione Contramianto, eccetera eccetera, come da argomentazioni già indicate nell'ordinanza del G.U.P..

Con riguardo al capo Cc), Articolo 317 riguardante le presunte condotte costrittive realizzate dall'allora Presidente della Regione Puglia Vendola Nicola in concorso con Riva Fabio, Perli Francesco e Capogrosso Luigi, volte ad impedire o comunque ad influenzare gli esiti delle relazioni conclusive dell'Arpa Puglia in merito all'impatto ambientale delle emissioni dell'impianto siderurgico, si condividono le argomentazioni del G.U.P. che ha rigettato le richieste di esclusione di Parte Civile avanzate con riferimento al predetto capo e imputati sulla base dell'evidenziata differenza tra persona offesa stricto sensu intesa (ovvero la PA nella sua imparzialità e buon andamento) e danneggiato dal reato (ovvero le Parti Civili che lamentano un danno discendente da tali reati), avendo nell'impostazione accusatoria tali condotte costrittive - presuntivamente poste in essere - agevolato la protrazione del vasto danno ambientale.

Con riferimento alla sussistenza della legitimatio ad causam dei Ministeri e degli enti territoriali si condividono integralmente le argomentazioni - alle quali ci si riporta - spese dal G.U.P. in ordine all'ammissibilità della costituzione di Parte Civile dei vari Ministeri (Ambiente, Sicurezza Energetica, Salute), dell'A.S.L. di Taranto e degli enti territoriali. A tal riguardo si ritengono infondate le richieste di esclusione avanzate nei confronti degli enti pubblici territoriali, basate sul dato che gli stessi hanno avanzato richieste risarcitorie relative a danni autonomi ed ulteriori rispetto a quello ambientale propriamente detto, il cui risarcimento è certamente prerogativa esclusiva del Ministero dell'Ambiente, con rinvio a quanto già argomentato dal G.U.P. con riferimento alla

Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Taranto, Statte e Crispiano.

Con riferimento alla sussistenza della legitimatio ad causam degli enti esponenziali costituitisi ex Articolo 74 e 91 e seguenti del Codice di rito va premessa, per la possibilità di esperire azione a tutela dei diritti dell'ente esponenziale in sede penale, la sussistenza delle condizioni di cui all'Articolo 91 del Codice di rito: la previsione statutaria esistente al momento del fatto reato; la tutela esclusiva o prevalente dell'interesse leso ed alla sua consumazione e l'effettività e la continuità dei contributi recati dagli associati all'ente rappresentativo; il suo radicamento nel territorio ove i reati sono stati commessi, come pure una minima diffusione e cifra di rappresentatività personale dell'ente. A tal riguardo si condividono integralmente le argomentazioni del G.U.P. che ha ritenuto legittimati ad agire in sede penale i seguenti enti: CGIL FIOM, CGIL Taranto, FIOM CGIL Nazionale, Associazione Contramianto e Rischi Onlus, Coordinamento Provinciale di Taranto di SLAI COBAS, FIM-CISL Taranto e Brindisi, UST CISL di Taranto, UST CISL Puglia, Altamarea contro l'inquinamento, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Legambiente Nazionale APS, Legambiente Circolo di Taranto (la seconda non può dirsi una mera articolazione territoriale della prima, con conseguente autonomia delle rispettive pretese risarcitorie fatte valere), WWF Italia, gli enti esponenziali Associazione Nazionale Peacelink di Alessandro Marescotti, Associazione Nazionale Peacelink Nodo di Taranto, Altamarea contro l'inquinamento, Europa Verde, Cittadinanza Attiva Onlus, AIL di Taranto, organizzazione di volontariato Medicina Democratica, CODACONS, Articolo 32, Associazione Contramianto e altri Rischi Onlus.

Infine vanno rigettate le richieste di espunzione della documentazione allegata alle costituzioni di Parti Civili fondate su una presunta violazione del principio del contraddittorio di cui all'Articolo 111 comma 2 e Articolo 5 della Costituzione, il quale precluderebbe l'introduzione di documentazione - ad esempio catastale e sanitaria - posta a sostegno delle pretese civilistiche fatte valere con l'atto di costituzione, da eventualmente introdursi solo nel corso del giudizio e previa escussione dei testi e dei consulenti. A tal proposito va distinta la fase dell'accertamento del merito nella fase dibattimentale - ove si spiega il contraddittorio - e quella della valutazione dell'ammissibilità delle richieste di costituzione di Parte Civile consistente in una valutazione sul piano astratto della pretesa civilistica fatta valere in sede penale, fase in cui la produzione documentale è opportuna e necessaria. Pertanto, considerata pienamente ammissibile la documentazione allegata - acquisita solo ai fini della valutazione dei requisiti di costituzione di Parte Civile, demandandosi a un momento successivo l'eventuale

ammissione anche quale prova dibattimentale - letti gli Articoli 185 del Codice Penale, 74 e seguenti e 80 del Codice di rito, rigetta ogni richiesta di esclusione avanzata nei confronti delle costituite Parti Civili e, per l'effetto, dichiara ammissibili tutte le costituzioni di Parti Civili avanzate nei confronti degli imputati.

Dispone procedersi oltre".

L'ordinanza viene allegata agli atti del processo.

A questo punto la Corte invita le Parti ad evidenziare eventuali questioni preliminari, altrimenti possiamo procedere oltre.

AVVOCATO V. VOZZA - Signor Presidente...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Il Pubblico Ministero non ha questioni, credo.

P.M. V. MONTEMURRO - Nessuna questione preliminare, grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Le Parti Civili? Nessuna. Le Difese degli imputati, prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie, signor Presidente. Avvocato Vozza in difesa dell'imputato Capogrosso Luigi.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Eccellentissima Corte, io in questa sede invoco l'immediata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione relativamente ai delitti di cui ai capi: a), ossia l'Articolo 416 del Codice Penale; c), Articolo 437; Cc), Articolo 317 del Codice Penale. Ciò in quanto per tabulas si manifesta erronea ed inconferente la contestazione della recidiva reiterata e specifica nei confronti dell'Ingegnere Luigi Capogrosso, posto che - senza necessità di un particolare vaglio ma appunto semplicemente compulsando i documenti (nel caso di specie il Casellario Giudiziale) - si evidenzia la palese insussistenza dei presupposti fondanti tale contestazione.

Innanzitutto - com'è a voi noto - a seguito della novella introdotta dalla Legge 5 dicembre 2005 numero 251, ai fini della recidiva non rilevano eventuali condanne riportate per delitti colposi e/o reati contravvenzionali. Quindi, riandando al certificato del Casellario Giudiziale dell'Ingegnere Capogrosso, non rivestono alcuna efficacia - ai fini che qui interessano e dei quali qui dibattiamo - le condanne riportate ai numeri 3, 4 e 5 del predetto certificato.

Per quanto invece attiene ai precedenti di cui numeri 1 e 2 del certificato del Casellario Giudiziale si appalesa in tutta la sua evidenza la insussistenza della recidiva reiterata. Non devo certo spiegare a voi come l'Articolo 99 quarto comma del Codice Penale preveda l'ipotesi del recidivo che commette un altro reato. Ebbene, analizzando i precedenti in argomento, si evince chiaramente come l'Ingegnere Capogrosso, alla data del 4 novembre del 1998 - ossia la data in cui sarebbe stato commesso il secondo reato di cui al certificato medesimo - non avesse riportato alcuna condanna neanche in primo

grado. Invero, la sentenza di condanna relativa al precedente sub 1, quindi al reato precedentemente commesso, è stata pronunciata...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato, che reato è? Perché così la seguiamo meglio.

AVVOCATO V. VOZZA - Prego?

PRESIDENTE M. ROTONDI - Condanna per quale reato?

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, ora ci arrivo. Perché volevo...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì. Perché l'abbiamo esaminata questa, ovviamente in uno studio. Se ce lo dice...

AVVOCATO V. VOZZA - Va benissimo, Presidente. Per danneggiamento.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Danneggiamento.

AVVOCATO V. VOZZA - Danneggiamento. Avrei trattato il titolo del reato in tema di contestazione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Chiedo scusa se l'ho interrotta.

AVVOCATO V. VOZZA - No, no, no! Ma va benissimo, Presidente. Ci mancherebbe!

PRESIDENTE M. ROTONDI - E' per seguirla meglio.

AVVOCATO V. VOZZA - Perfetto. La condanna appunto relativa al delitto di danneggiamento è stata pronunciata il primo ottobre del 2004 ed è divenuta irrevocabile il 5 maggio del 2005, ossia in un periodo di gran lunga successivo alla consumazione invece del delitto sub 2 (parliamo di tentata violenza privata e frode processuale). Tal ché, evidentemente, non può in alcun modo ritenersi - nel caso di specie, nella contestazione relativamente dell'odierna imputazione - la fattispecie di recidiva reiterata, atteso che l'Ingegnere Capogrosso all'epoca del contestato reato che oggi ci occupa certamente non poteva dirsi recidivo.

Non sussistono neanche i presupposti per la contestazione della recidiva specifica perché, come abbiamo anticipato, i delitti devono afferire allo stesso, al medesimo bene giuridico protetto e salvaguardato, tutelato, riguardato dalla norma incriminatrice. Ebbene, come abbiamo anticipato, nel caso di specie si tratta di beni giuridici del tutto eterogenei perché abbiamo appunto una prima condanna - quella sub 1 - per danneggiamento che evidentemente è un reato contro il patrimonio e quindi offende quel bene giuridico protetto; la condanna sub 2 attiene invece ai reati di tentata violenza privata e frode processuale in concorso: il primo che attenta la libertà morale - che è quindi il bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice - e il secondo che invece attiene al corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia. I reati dei quali invece io invoco la prescrizione in questa sede vedono come bene giuridico tutelato dalla norma l'ordine pubblico - e parliamo, ovviamente, del reato di associazione per delinquere - l'incolumità pubblica e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Evidentemente non sfugge l'eclatante eterogeneità dei beni giuridici protetti e tutelati dalle norme che fondano l'imputazione oggi al vaglio di questa Eccellentissima Corte di Assise rispetto a quelle giudicate con le precedenti condanne.

Queste mie brevi, sintetiche - e spero convincenti - argomentazioni sono state poi condensate in una memoria all'interno della quale mi sono anche permesso di effettuare proprio il calcolo matematico riguardo il dies a quo ed il termine di prescrizione ormai interamente e definitivamente maturato; una memoria che pertanto vi consegno ed alla quale integralmente mi riporto. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato. La Corte acquisisce la memoria della Difesa.

Per una questione organizzativa...

AVVOCATO V. VOZZA - Solo per completezza, Presidente: avevo già fornito una copia all'ufficio di Procura.

AVVOCATO P. LISCO - Forse le altre Parti si associano per chi risponde degli stessi reati, immagino, quindi i difensori di...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Quindi tutti gli altri difensori. Peraltro ci sono anche posizioni comuni ma senza contestazioni di recidiva, mi pare. Può parlare uno per tutti.

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente e signori della Corte. Avvocato Carmine Urso in difesa di Pastorino Agostino, unitamente al collega Gaetano Melucci. Noi chiediamo l'estinzione dei reati sub capo a) e c) - ovvero il reato associativo - e il reato di cui all'Articolo 437 commi 1 e 2 - ovvero l'omissione dolosa di cautele contro l'infortuni sul lavoro - in quanto estinti per prescrizione.

Anche noi, come il collega Vozza, ci siamo permessi di compendiare i calcoli della decorrenza del periodo utile all'estinzione del reato in una brevissima nota difensiva che porgiamo alle Signorie Vostre. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO G. MELUCCI - Giudice, l'Avvocato Melucci, unitamente all'Avvocato Vozza nell'interesse dell'Ingegnere Bessone, si riporta integralmente alla sua memoria - i cui contenuti sono assolutamente sovrapponibili a quelli del collega - che quindi le porge e alla quale si riporta.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Quindi, per il verbale, si associa alla richiesta di declaratoria di estinzione. È così?

AVVOCATO G. MELUCCI (*fuori microfono*) - Sì, esatto.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie.

AVVOCATO G. CAMERA - Posso, Presidente? Anche solo per il verbale. L'Avvocato Camera si associa alla richiesta dei colleghi, di sentenza di prescrizione in favore della posizione dell'Avvocato Perli, imputato dei capi a), l'associazione per delinquere e Cc), concorso

in concussione. Segnalo che è incensurato e non ha temi di recidiva.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, buongiorno. L'Avvocato Perrone nell'interesse del Ragionier Fabio Riva. Anche io formulo richiesta di una declaratoria di intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui al capo a), al capo c) e al capo Cc) di cui risulta gravato l'odierno imputato. Anche io ho affidato delle brevi considerazioni e mi sono permesso anch'io, come il collega Vozza, di riportare proprio il calcolo numerico in relazione a quelli che sono i tempi della ritenuta maturata prescrizione dei reati di cui ho detto in premessa. Grazie.

AVVOCATO M. DANIELI - Buongiorno, Presidente. Insieme con il collega Convertino, nell'interesse del signor Giovanni Rebaioli. Anche noi chiediamo una declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi a) e c). Abbiamo anche noi preparato una breve memoria con le motivazioni che depositiamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, Avvocato Pasquale Annicchiarico per Nicola Riva. Si fa richiesta di declaratoria immediata di prescrizione per il capo a) dell'imputazione e per il capo c) dell'imputazione. Non ci sono problemi né di incompatibilità e né di nulla e quindi... Però dal punto di vista difensivo abbiamo l'esigenza di alleggerire chiaramente il carico di contestazione a carico degli assistiti e dall'altra parte, anche in un'ottica di collaborazione con le altre Parti processuali e con la Corte, concentrare l'istruttoria sui reati che poi invece non sono prescritti. Per questo le chiederai, ovviamente, di riportarsi alle nostre conclusioni. Abbiamo fatto tutti i conteggi specifici. Quindi le chiediamo una sentenza di prescrizione su questi reati. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - La ringrazio, Avvocato. Deposita memoria. Prego, Avvocato Murro.

AVVOCATO S. MURRO - Presidente, in sostituzione dell'Avvocato Ippedico, difensore dell'Ingegnere Colucci relativamente al capo e) delle imputazioni, chiedo la declaratoria di estinzione del reato - il 437 - per intervenuta prescrizione. I termini massimi sono dodici anni e sei mesi. I fatti contestati sono del 28 novembre 2012. Quindi, a parere di questa Difesa, i termini sono ampiamente già decorsi anche aggiungendo come sospensione il periodo per l'emergenza Covid che, se non erro, è pari a ventotto giorni. Quindi insisto per una declaratoria di estinzione per maturata prescrizione. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - C'è memoria, Avvocato?

AVVOCATO S. MURRO - No, nessuna memoria.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie.

AVVOCATO P. LISCO - In sostituzione dell'Avvocato Pasanisi e Franz Pesare anche, per Di

Noi che risponde del capo e), chiedo la prescrizione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Qui percepiamo poco. Se può ripetere. Sicuramente la stenotipia ha sentito, ma il riassuntivo ed io non abbiamo sentito.

AVVOCATO P. LISCO - Sì. In sostituzione dell'Avvocato Franz Pesare e Avvocato Armando Pasanisi, mi associo alla richiesta di prescrizione in relazione al capo e). Mentre, autonomamente, per Andelmi Marco mi associo alla richiesta di prescrizione relativamente al capo c). Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, sono l'Avvocato Lanucara. Intanto, in adempimento del dovere di sostituzione dei colleghi Baccaredda Boy, Caccialanza, Centonze e Beduschi, mi associo alle richieste di declaratoria di estinzione...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Credo che quel microfono sia un po' debole.

AVVOCATO L. LANUCARA - Un po' deficitario. Sì, Presidente. Dicevo: in sostituzione di questi colleghi... e parlo per Andelmi, Cavallo, Di Maggio e D'Alò che rispondono del capo c). Rammento che con riguardo a queste persone, a questi imputati, il termine di cessazione della carica dirigenziale è fissata al 26 di luglio del 2012. Quindi per costoro chiedo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In proprio invece, per quanto riguarda De Felice, egualmente chiedo emanarsi sentenza di declaratoria di estinzione. Anche per De Felice il termine ultimo di cessazione della carica è quello del 26 di luglio del 2012.

Un solo chiarimento, Presidente. Siccome io ho anche questioni sulla formazione del fascicolo, sua Signoria ritiene che la tratti adesso oppure passiamo più avanti? Come ritiene.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Faremo tutto adesso, per argomenti, perché io credo che... non so. Questo a livello organizzativo. Se le altre Parti su queste richieste, in particolare sui 129 che sono preliminari alle preliminari, sono in grado - vorrei capire questo - di replicare oggi oppure hanno bisogno di uno spatium di studio per verificare effettivamente... a parte la questione della recidiva che è un po' più complessa, per il resto si tratta di conteggi. Questo vale, ovviamente, sia per il Pubblico Ministero che per le Parti Civili. Poi c'è anche la questione... Ovviamente posso invitare le Parti a interloquire anche su questo, ammesso che siano rilevanti. Mi pare - correggetemi se sbaglio - che c'è anche una questione su eventuale rilevanza di sospensioni che comunque sono contenute nell'arco di sette mesi - mi pare - a Taranto, sulla sentenza che è stata poi riformata. Se qualcuno vorrà intervenire, altrimenti lo valuterà la Corte questo. Questo lo diciamo dopo. Volevo sentire il Pubblico Ministero, se è in grado di replicare o vuole un aggiornamento.

P.M. V. MONTEMURRO - Presidente, riportandomi espressamente a quanto da lei

egregiamente riassunto in ordine alla complessità delle questioni sottese alla dichiarazione di prescrizione - il Pubblico Ministero, tra l'altro, ha ricevuto solo una delle memorie difensive prodotte - il Pubblico Ministero si riserva...

PRESIDENTE M. ROTONDI - A questo punto sentiamo tutte le Difese e, se del caso, introduciamo anche qualche altra questione che non è strettamente connessa a questa, di modo che saremo in grado anche di andare avanti e di dare la possibilità alle altre Parti di un aggiornamento anche per qualche altra questione, perché penso che si tratti di questioni che anch'esse richiedono un esame.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso, Presidente?

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io le faccio una richiesta, ovviamente molto pacatamente. Le questioni che noi stiamo sollevando - di prescrizione - sono per tabulas e comunque quella che è stata illustrata dall'Avvocato Vozza è per tabulas ed è, a mio avviso, semplicissima. Il contraddittorio penale è caratterizzato dalla oralità e dalla immediatezza. Rispetto a questioni per noi assolutamente evidenti io le chiederei un termine, sì, ma un termine ad horas - nel senso di andare oggi stesso a far interloquire le altre Parti - e poi una decisione; decisione che comunque interviene preliminarmente su tutto e va anche a perimetrare quelle che sono le questioni preliminari che andiamo a fare dopo. Perché se ci accogliete la prescrizione - come noi, ovviamente, riteniamo - molte di queste carte spariscono dal tavolo. Quindi la mia richiesta molto pacata è quella di invitare le Parti dandogli un termine che deciderà lei - di un'ora, di... - per poter guardare le note brevissime (sono di due pagine le note) e interloquire, proprio perché stiamo parlando di un processo orale che si svolge nella immediatezza. Primo discorso.

Secondo discorso. Per quanto riguarda il tema delle sospensioni mi permetto semplicemente di segnalare che al di là del fatto che - con riferimento alla prescrizione - per noi sono assolutamente ininfluenti, ma che giuridicamente...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non ho detto di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no.

PRESIDENTE M. ROTONDI - È un'ipotesi, è un'ipotesi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho visto il suo invito e quindi mi sono permesso...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Potrebbero essere anche non influenti, tra l'altro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non influenti? Sono ininfluenti insomma, non influenti. Però, visto il suo invito, mi permetto semplicemente di dire che essendo intervenuta una sentenza che ha dichiarato la nullità con riferimento al discorso dell'Articolo 11... ha posto nel nulla quel dibattito, quindi il dibattito è ripartito da zero, dalle

indagini preliminari davanti al Giudice competente ex Articolo 11 - che è la Procura di Potenza - che, da una parte, ha fatto richiesta di archiviazione con riferimento a tutt'una serie di reati già prescritti e, dall'altra, ha ripermetrato i capi di imputazione sulla base di quelli che ha ritenuto non fossero prescritti e ha formulato le imputazioni. Quindi quello che è accaduto lì è stato travolto dalla nullità. Quindi, a nostro modesto avviso, non dovrebbero assolutamente essere presi in considerazione quei periodi di sospensione che - ripeto - sono influenti. Mi taccio. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie a lei.

AVVOCATO V. VOZZA - Si associano gli altri difensori anche alle argomentazioni testé svolte dal collega Annicchiarico. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Tutti gli altri difensori si associano.

Allora, voglio fare una premessa. Oralità, immediatezza... questo vale per il Pubblico Ministero, per le Difese e per le Parti Civili. Io non metterò mai nessuno in difficoltà. Ma questo vale anche per i difensori. Poi, piano piano, mi conoscerete. Ovviamente qualsiasi richiesta verrà tenuta in considerazione, sia essa proveniente dal Pubblico Ministero, sia essa proveniente dalle Parti Civili e sia essa proveniente - ovviamente - anche dalle Difese degli imputati. Questa è la linea che io seguirò e sarà la stessa per tutti, ovviamente con un canone di ragionevolezza. Quindi richieste ragionevoli consentiranno un aggiornamento per motivi di studio, di esame delle richieste delle quali alcune sono state formulate solo oggi, anzi tutte sono state formulate solo oggi sui 129. Ovviamente è corretto dire che l'imputazione era quella e le date del commesso reato sono quelle già note. Anche la Corte ha fatto uno studio ovviamente preliminare solo sui capi di imputazione e ha fatto un primo studio su queste date.

Ora voglio sentire quello che mi dicono le Parti e le loro esigenze delle quali io terrò conto, come terrò conto delle esigenze delle Difese. State tranquilli, la linea sarà uguale per tutti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io la ringrazio molto, Presidente. Era semplicemente per onore di cronaca che non potete sapere. Però noi le stesse questioni le abbiamo già affrontate all'udienza preliminare.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Nell'udienza preliminare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le abbiamo fatte nell'udienza preliminare, quindi le Parti - tutte - sono edotte delle questioni.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo anche depositato le memorie. L'unico problema è che rispetto alle nostre richieste, come tante altre nell'udienza preliminare... sono rimaste lettera morta, nel senso che non c'è stata una decisione. Quindi su queste omesse decisioni noi ci siamo... Noi abbiamo poi scritto chiaramente, abbiamo dovuto

dedurre le nostre nullità rispetto all'omessa decisione.

PRESIDENTE M. ROTONDI - L'udienza preliminare è così, perché quello che si accoglie va a confluire in una sentenza motivata, quello che non si accoglie va a confluire in un decreto che è immotivato. Quindi implicitamente è stata ritenuta non fondata, devo ritenere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARIACO - Ma ci mancherebbe altro! Era semplicemente...

PRESIDENTE M. ROTONDI - È previsto per legge che non sia motivato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, era semplicemente per dire che non è una richiesta a sorpresa questa che noi facciamo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ho fatto dieci anni il G.U.P.. Ho capito la sua...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è a sorpresa, cioè è conosciuta. Per questo mi permetto. Se c'è bisogno di un'oretta ci mancherebbe altro. Però una questione che abbiamo fatto all'udienza preliminare...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Il Pubblico Ministero ha la possibilità di farlo?

P.M. V. MONTEMURRO - Sì, assolutamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Però vi dico anche che la Corte ha bisogno innanzitutto tecnicamente... non lo può fare oggi perché... senza nulla anticipare, altrimenti mi astengo. Però se venisse accolto in tutto o in parte quello che le Difese - mi sembra in maniera non peregrina - hanno avanzato - non dico in tutto ma quantomeno in parte - noi dobbiamo disporre uno stralcio e quindi tecnicamente abbiamo bisogno di un aggiornamento per i dispositivi che accogliessero in tutto o in parte le richieste delle Difese. Quindi io proporrei questo: se il Pubblico Ministero ha la possibilità cominciamo a sentirlo; le Parti Civili che hanno la possibilità le cominciamo a sentire; alla prossima udienza ci aggiorniamo per qualche altra Parte Civile e il Collegio sarà già più pronto - sia da un punto di vista di studio che da un punto di vista proprio tecnico - a deliberare su questo. Ovviamente questa è una questione preliminare a tutte perché poi andiamo a delimitare il tema decidendum.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Per questo, Presidente, dicevo che... Noi non abbiamo - ci mancherebbe! - nessun rilievo al rinvio per la decisione. Però trattandosi di una questione che abbiamo già non solo illustrato ma anche scritto all'udienza preliminare...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Per il Pubblico Ministero va bene un'oretta?

AVVOCATO P. ANNICCHIARIACO - Tutte le Parti - voglio dire - possono intervenire e poi voi vi riservate.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Certo.

P.M. V. MONTEMURRO - Magari facciamo alle 15:00?

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va benissimo. Allora sospendiamo un paio d'ore. Ci rivediamo alle 15:00 dove sentiremo il Pubblico Ministero e, se ritengono, anche le Parti Civili, (non dico tutte ma quasi).

AVVOCATO V. RIENZI - Presidente, chiedo scusa, per quanto riguarda...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Anche perché hanno posizioni specifiche, quindi forse per loro è anche più semplice intervenire sulla specifica posizione. Prego, Avvocato.

AVVOCATO V. RIENZI - Per quanto riguarda il sottoscritto - per carità - visto anche che lei ci ha appena riferito di non poter comunque oggi sciogliere la riserva...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Lo può fare alla prossima udienza, Avvocato, senza problemi.

AVVOCATO V. RIENZI - Oppure, per quanto - ripeto - ci riguarda, noi possiamo anche dire...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Potete anche depositare delle memorie.

AVVOCATO V. RIENZI - Esatto, depositate entro cinque giorni. Se non depositiamo nulla, implicitamente stiamo avallando quelle che sono le richieste dei difensori. Questo anche io lo posso fare. Però di un termine per poter argomentare - non in un'ora - io ne ho bisogno. Le dico la verità insomma.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ne avete bisogno. Va bene. Mi pare che si possa fare così. Perché poi dico questo: è nell'interesse di tutti - non solo delle Difese ma anche forse più dell'Accusa e della Parte Civile - delimitare il tema decidendum. Questo è qualcosa di opportuno che nello studio preliminare che noi doverosamente abbiamo fatto nel tempo... diciamo che avevamo già valutato questo aspetto.

AVVOCATO A. RICCI - Presidente, anch'io mi associo alla posizione del collega e anch'io mi riservo di dedurre.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Certo, certo. Sentiremo quindi il Pubblico Ministero e chi vorrà intervenire.

AVVOCATO L. ESPOSITO - Presidente, l'Avvocato Esposito si associa e chiede termine per poter controdedurre.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Un termine.

AVVOCATO L. ESPOSITO - Anche perché l'acustica è quella che è... non si sentiva assolutamente nulla.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì. Vi dico già adesso che noi abbiamo dei vincoli sia con gli impegni reciproci dei Collegi... purtroppo non abbiamo la possibilità di trattare questo processo in esclusiva, penso com'è stato fatto in altro ufficio. La data prossima che è stata già individuata - mi dispiace ma non è negoziabile - è quella di un altro venerdì che è il 22. Va bene. Allora ci aggiorniamo alle 15:00.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:57 e riprende alle ore 15:00.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Diamo atto che alle ore 15:00 viene ripreso il processo a carico di Riva Nicola ed altri. Allora, il Pubblico Ministero chiede la parola.

P.M. V. MONTEMURRO - Sì. Grazie, Presidente. Mi rivolgo a lei, al signor Giudice a latere e ai componenti della Corte di Assise di Potenza.

Fuori da ogni retorica e con l'unica ispirazione a quella passione di cui parlavamo prima, il nostro dovere di operatori del diritto è quello di affermare la ricorrenza o meno, nelle fattispecie concrete che vengono sottoposte al nostro vaglio, dei presupposti di diritto. Anche laddove ciò possa apparire moralmente una ipotesi di denegata giustizia, nel caso di specie non lo è neanche dal punto di vista morale, atteso l'evolversi dei fatti e delle situazioni anche - e innanzitutto - temporali che hanno portato il dibattimento che ci occupa innanzi alla giurisdizione della Corte di Appello di Potenza.

Quindi il Pubblico Ministero, in ordine alla dedotte questioni di intervenuta prescrizione, osserva brevemente quanto segue. Sicuramente condivisibile è la richiesta di intervenuta prescrizione in relazione al capo d'imputazione ex Articolo 317 del Codice Penale - utilizzo la prima delle memorie che è quella dell'Avvocato Vozza che è l'unica copia, per cui ho potuto scarabocchiarla - che giustamente, persino nella ipotesi - a cui accede il Pubblico Ministero - di un dies a quo argomentativamente spostato al 26.3.2011, implica comunque un'affermazione di intervenuta prescrizione al 26.3.2026, quindi in data comunque prossima peraltro al decreto dispositivo del giudizio. Così come il medesimo calcolo della intervenuta prescrizione deve inerire l'Articolo 437 rispetto al quale, ancora una volta, spostando nella maggiore dilatazione possibile e con un argomentare che potrebbe anche non essere precipuo a tutte le norme del diritto in tema di prescrizione ma che comunque avrebbe degli addentellati di possibilità... comunque ci porterebbe al 20.12.2025, per cui anche rispetto a questi capi di imputazione sarebbe intervenuta la prescrizione.

Discorso un po' più complesso è quello che inerisce il capo a) della ascritta imputazione associativa. Io rimetto alle Signorie Vostre una valutazione che deve essere orientata tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, quanto dalla opportunità di ritenere nella Camera di Consiglio in cui le Signorie Vostre andranno ad esemplificare le richieste dei difensori e i pareri delle altre parti... anche da una valutazione di opportunità in diritto rispetto non solo e non tanto ai tempi di una futura, futuribile ulteriore prescrizione alla luce di quello che mi accingo a descrivervi come scenario eventualmente possibile. Ritiene infatti il Pubblico Ministero che la natura di reato permanente sicuramente ascrivibile al delitto associativo, ex Articolo 416 del Codice Penale, importa la necessaria valutazione da parte delle Signorie Vostre non solo e non

tanto del momento in cui ha inizio la situazione antigiuridica ma del momento in cui questa situazione antigiuridica ha termine. Situazione antigiuridica che peraltro, nell'ipotesi di contestazione in oggetto, non è stata rubricata come contestazione aperta, nel senso che è stata posta alle Signorie Vostre la duplice accezione di un momento sicuramente in cui la condotta ha inizio e di un momento massimo in cui la condotta ha termine; momento massimo in cui la condotta ha termine che - per unire a un minimo di dottrina e anche un po' di giurisprudenza e per analogia - in assenza di atti di desistenza volontaria e in assenza di atti soggettivamente idonei ad interrompere quella permanenza, deve portarci alla data di cessazione delle funzioni svolte dal e/o dai soggetti nei cui confronti la imputazione ex Articolo 416 è stata elevata. Chiaramente l'unico vero problema è la possibilità di valutare diritto e opportunità del diritto ed opportunità del dibattimento ed opportunità della prova nel dibattimento.

L'unica situazione che ha un rilievo ai fini - eventualmente - di una non ancora maturata prescrizione è proprio quella dell'Ingegnere Capogrosso, atteso che nel lontano 1994 la Suprema Corte di Cassazione, in materia e con una pronuncia che risulta particolarmente attinente al caso di specie, ha così affermato: "Perché possa configurarsi la recidiva occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento. All'uopo è sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia eseguita dopo la sentenza irrevocabile di condanna. Tale ultima ipotesi può verificarsi nel caso di reato permanente - come è il caso di specie che ci occupa - quando lo stato subiettivo ed oggettivo antigiuridico si protragga dopo la condanna per la commissione di un precedente reato". Nel caso di specie la prova documentale fornita dal difensore attesta che il passaggio in giudicato della prima sentenza nei confronti dell'Ingegnere Capogrosso ha la data del 2005. Il reato associativo nella sua assoluta permanenza protrae gli effetti antigiuridici anche successivamente alla data del 2005 in cui vi è il passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna nei confronti dell'odierno imputato. La valutazione che il Pubblico Ministero rimette alle Signorie Vostre è proprio della idoneità o meno dei successivi target di condotta antigiuridica - che risultano ampiamente descritti nel capo d'imputazione - ad integrare una autonomia di fattispecie delittuosa tale da potersi ritenere corretta la sussistenza di una forma di recidiva reiterata nel combinato disposto della prima condanna passata in giudicato ed intervenuta - con il passaggio in giudicato - nel 2005 e la commissione di un successivo reato che potrebbe avere una sua autonomia giuridica. La probabilmente obsoleta sentenza comunque descrive un principio di diritto e quindi rende il ragionamento del Pubblico Ministero comunque non astrattamente impossibilitato a

raggiungere il risultato che il presente intervento intende perseguire. Quindi al Capogrosso - al solo Capogrosso - ad oggi andrebbe in astratto verificata la possibilità di una contestazione di un frammento, di più frammenti di condotta, dell'assenza di una desistenza volontaria, dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione tali da consentire alle Signorie Vostre di verificare la possibilità di contestare una recidiva e di ritenere che nei suoi confronti il termine prescrizionale non sia ancora mutato.

Alla valutazione che il Pubblico Ministero rimette alle Signorie Vostre deve però poi anche sovrapporsi - sicuramente affiancarsi - una valutazione di ordine più generale e che inerisce un altrettanto rilevante principio del nostro ordinamento che è l'economia processuale. Ossia la costruzione - in alcuni tratti persino artificiosa ma ammissibile ed ammessa - di tale persistente associazione a delinquere composta da una sola persona comporterebbe, dal punto di vista del dispendio probatorio del presente dibattimento, la necessità di avvolgere il tema accusatorio di uno dei principali momenti di prova della Pubblica Accusa e, conseguentemente, di prova contraria delle Difese; consentirebbe, imporrebbe alle Signorie Vostre quindi la valutazione di una residua possibilità che nel corso del dibattimento così aggravato e nel corso del dibattimento così appesantito, con una possibilità - che ognuno di noi si prefigura - di giungere ad una dichiarazione di prescrizione anche di quella posizione del Capogrosso... impone alle Signorie Vostre, all'ossequio che portate al diritto, all'ossequio che portate alle vostre conoscenze ma anche all'ossequio che portate al pragmatismo giuridico di cercare... Abbiamo parlato prima di denegata giustizia: la non denegata giustizia, in una situazione di fatto che si è venuta a determinare, è anche cercare di portare alla società civile che ci deve comunque orientare e rappresentare - eventualmente la prova di accusa sia ritenuta fondata - un risultato. Minimo, residuale? Quello che si voglia. Ma sarà, potrebbe essere un risultato a fronte di una quasi necessaria sicurezza circa la non possibilità - probabilmente - di raggiungere pragmaticamente persino quel minimo risultato laddove questo dibattimento e questa situazione di fatto e di diritto che si è venuta a determinare non dia la possibilità al nostro Tribunale, all'organico del nostro Tribunale, all'organico dei nostri uffici alla necessaria e pur sempre dovuta necessità di assicurare l'obbligatorietà dell'azione penale per tutti i processi e la necessità di assicurare dignità processuale a tutti i processi pur con le dovute distinzioni.

Quindi rimetto alle Signorie Vostre, nella ricorrenza dei principi giuridici sin qui esplicitati, queste mie valutazioni ai fini di quella che dovrà essere la vostra affermazione ancora una volta di giustizia. Vi ringrazio.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Pubblico Ministero, quindi per la posizione di Capogrosso - per il verbale - si rimette?

P.M. V. MONTEMURRO - Si rimette al...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non si oppone: si rimette.

P.M. V. MONTEMURRO - Non si oppone. Si rimette al Tribunale.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Possiamo interpretare così il senso di questa conclusione.

P.M. V. MONTEMURRO - Assolutamente. Pur nella valutazione dei presupposti giuridici che sono stati comunque elencati.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Certo. A questo punto se c'è qualche Parte Civile che vuole già intervenire. Altrimenti ci aggiorniamo alla data che vi ho indicato. Nessuna delle Parti Civili intende intervenire.

P.M. V. MONTEMURRO - Presidente, la sentenza 94 gliela allego.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie. Diamo la possibilità alle Parti di depositare memorie sino a cinque giorni prima - vale per tutte le Parti, anche per i difensori degli imputati, qualora vogliano integrare - di modo che per quella data il Collegio eventualmente deciderà - sicuramente deciderà - su questa questione. Poi andremo avanti con le altre questioni preliminari una volta sgombrato il campo da questa che è assorbente per tante cose. Va bene? Arrivederci a tutti. L'udienza è rinviata, sempre ore 10:00, a venerdì 22. Arrivederci e buon rientro.

